



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

N. 2921 DEL 04/10/2024

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

SERVIZIO: Autorizzazioni ambientali

CLASSIFICA 10.3.8 FASCICOLO N.2/2014

OGGETTO: COMPLESSO IPPC DITTA VICO S.R.L. - SITO IN CORSO STALINGRADO N. 50 – COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) – APPROVAZIONE MODIFICA AIA N. 2399 DEL 07/09/2022 AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES C.1 DEL D. LGS N. 152/2006 E S.M.I. E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO AIA N. 2399 del 07/09/2022 CON SOSTITUZIONE DEGLI ALLEGATI A, B, C, D, E ed APPENDICE 1.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI

- i Regolamenti (UE) n.: 333/2011 e 715/2013
- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"
- la D.C.I. 27/07/84 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti"
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- il D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (G.U. 1 ottobre 2002, n. 230)"
- il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale"
- il Decreto 25 settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151"

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- il D.Lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”
- il D.M. 24 gennaio 2011 n. 20 “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”
- il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia”
- il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- il D.Lgs. n. 49/2014 del 14/03/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
- il D.M. n. 120 del 03/06/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”
- la Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 prot. n. 0022295 “Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”
- il D.M. n. 101 del 12/05/2016 “Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123”
- il D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 “attuazione del regolamento (CE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”
- la Legge 01 dicembre 2018 n. 132 ed, in particolare, l'art. 26-bis che prevede l'obbligo di predisporre entro 90 giorni un apposito “piano di emergenza interna” per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna”, elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 1121 del 21/01/2019: «Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”»
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 2730 del 13/02/2019 “Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti
- il Decreto 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
- il D.M. 19 novembre 2019 n. 182 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
- il D.Lgs. 101/2020 del 31 luglio 2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti

dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”

- il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”
- il Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 “Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185”
- il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”
- la L.R. 16 agosto 1995, n. 43: “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”
- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)”
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 12: “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”
- la D.G.R. del n. 683 del 2 agosto 2019 “Definizione modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) per la raccolta dei dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria. L.R. n.23/2007, art. 17bis”
- la D.G.R. n. 953 del 15/11/2019 “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31/10/2018”
- la D.G.R. n. 810 del 05 agosto 2020 “D.Lgs. n. 152/2006 art. 272bis, L.r. n. 12/2017 art. 17. Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori”
- la L.R. n. 20 del 28/12/2023 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)”
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 254 del 07/12/2021 ad oggetto: “Aggiornamento contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente”
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 22/12/2022 ad oggetto: “Aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio

delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell'art. 18 della L.R. 6 Giugno 2017 n. 12 e degli art. 208, 209, 211 e 214 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.”

e loro ss.mm.ii.

CONSIDERATO che:

- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 9 della L.R. 1/2014 la funzione di Autorità d'Ambito è attribuita in capo alle nuove Province;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015 è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Ambiti Territoriali ottimali per il Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 6 comma 10 lettera c) della L.R. 1/2014;
- con il sopra citato Regolamento è stato costituito l' "Ufficio d'Ambito" che ha sede presso la Provincia di Savona;
- l'Ufficio d'Ambito è collocato, in termini organizzativi, all'interno del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente;
- le competenze per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/2006, sono ricomprese tra le "attività di ordinaria amministrazione", escluse da quelle di cui all'art. 1 comma 2 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015 per le quali l'Assemblea d'Ambito deve essere convocata per partecipare all'attività dell'Ente di governo dell'Ambito;
- il Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente riveste anche il ruolo di Direttore d'Ambito, di cui all'art. 4 comma 6 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015.

PREMESSO che la Ditta Vico S.r.l. per l'impianto sito in Corso Stalingrado n. 50, nel Comune di Cairo Montenotte, è autorizzata con Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2399 del 07/09/2022 rilasciato da questa Provincia avente ad oggetto: "Complesso IPPC ditta Vico S.r.l. sito in C.so Stalingrado n. 50 – Comune di Cairo Montenotte (SV). Riesame AIA n. 2853 del 03/07/2015 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29 octies c.3 lettera a) del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e contestuale modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

VISTO che:

- con prot. n. 22/225/BL/uffamb del 02/11/2022 (agli atti con prot. n. 50001 del 08/11/2022) la Società Vico S.r.l. ha comunicato che il laboratorio dalla stessa utilizzato ha osservato che il metodo UNICHIM 759 indicato nel PMC di cui all'Allegato E dell'AIA vigente per le nebbie oleose non risulterebbe utilizzabile per i monitoraggi delle emissioni e quindi ha richiesto la possibilità di utilizzare il metodo NIOSH 5026;
- con nota prot. n. 50344 del 09/11/2022, Provincia ha chiesto ad Arpal un riscontro in merito alla sopracitata richiesta di modifica della metodica di analisi del parametro nebbie oleose;
- con prot. n. 0001869 del 23/01/2023 (agli atti con prot. n. 3715 del 24/01/2023), ha comunicato che la proposta formulata dall'Azienda di utilizzare per le nebbie oleose il metodo NIOSH in sostituzione dell'UNICHIM, è assentibile;
- con nota agli atti prot. n. 11824 del 02/03/2023 e n. 11843 del 02/03/2023, la Società Vico S.r.l. ha trasmesso l'aggiornamento della procedura IOA 04 "Monitoraggio Radiometrico" elaborato con il supporto di "esperto qualificato" come prescritto al punto 23 del capitolo 2.3 dell'Allegato D del P.D. n. 2399 del 07/09/2022;
- con nota prot. n. 12345 del 07/03/2023, Provincia ha preso atto di quanto comunicato relativamente all'aggiornamento della procedura del controllo radiometrico di cui sopra;
- la Società Vico S.r.l. con nota prot. n. 23/042/BL/uffamb del 06/03/2023 (agli atti con prot. n. 12609 del 07/03/2023) ha trasmesso lo studio di fattibilità relativo al convogliamento delle emissioni diffuse provenienti dalle attività di saldatura (ossitaglio), secondo quanto prescritto al punto 8 par. 3.1 dell'Allegato D dell'AIA vigente e ha richiesto di eliminare ogni riferimento alla ipotizzata emissione

- convogliata E6 dall'atto, in quanto al momento non risulta realizzabile in particolare per quanto attiene all'impiantistica relativa all'aspirazione e filtrazione dei fumi;
- con nota prot. n. 13338 del 10/03/2023 Provincia ha preso atto di quanto sopra e, visto l'art.270 c.1 e c.2 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha assentito quanto proposto dall'Azienda con la prescrizione che il gestore dovrà mettere in atto, mediante idonea procedura operativa, tutti gli accorgimenti tali da ridurre al minimo le emissioni diffuse in ambiente provenienti dall'attività di ossitaglio, quali a titolo di esempio, l'uso di punte da taglio in grado di generare piste di taglio di larghezza ridotta con conseguente diminuzione della portata di ossigeno e propano e sensibile riduzione delle polveri generate dal taglio;
 - la Società Vico S.r.l., con nota prot. n. 3/43/BL/uffamb del 06/03/2023 (agli atti prot. n. 13423 del 13/03/2023), ha segnalato l'inserimento di un dato non corretto, ovvero la conversione frutto di un mero errore di battitura, in Appendice 1, tab. 1a dell' AIA sopra citata e ha comunicato le procedure relative alle modalità operative di Area 51 (manufatti e rifiuti) sono le PO-08-01, PO-08-02, PO-08-03 e le PO-08-01 bis, PO-08-02 bis, PO-08-03 bis e, contestualmente, ha chiesto un chiarimento relativo alle prescrizioni specifiche inerenti i "rifiuti prodotti" di cui all'Allegato D, pag. 18/31, punti n. 34 e 37 dell' AIA sopra citata;
 - la Società Vico S.r.l., con nota prot. n. 23/088/BL/uffamb del 23/05/2023 (agli atti con prot. n. 26728 del 31/05/2023) ha comunicato che, al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'Allegato D, par. 3.1, punto 13 del P.D. n. 2399 del 07/09/2022, relativamente all'efficienza dei carboni attivi asserviti all'impianto di raffinazione in oggetto, propone di installare a monte e valle del sistema di abbattimento (carboni attivi) due prese campione atte alla misurazione del parametro idrocarburi/sostanze organiche volatili;
 - con nota prot. n. 27026 del 01/06/2023, Provincia ha preso atto e ritenuto assentibile quanto proposto dal gestore con la sopra citata comunicazione richiedendo all'Azienda di provvedere alla verifica dell'efficienza del sistema di abbattimento del carbone attivo (>80%), asservito all'emittente denominata E4, mediante un controllo contestuale della concentrazione a monte e a valle del parametro TVOC e di prevedere, considerata la eterogeneità dei rifiuti che alimentano l'impianto di raffinazione, uno studio sull'invecchiamento del carbone attivo stesso, atto a garantire la corretta efficienza di abbattimento ma, contestualmente, una riduzione della produzione di carboni esausti da smaltire come rifiuti;
 - con nota agli atti prot. n. 29748 del 13/06/2023, la Società Vico S.r.l. ha trasmesso l'aggiornamento della procedura operativa PO-08 (PO-08-01 Rev. 2, PO-08-02 bis Rev.2, PO-08-02 Rev.1, PO-08-03 bis Rev. 3 e PO-08-03 Rev. 2);
 - Arpal con nota prot. n.0017245 del 19/06/2023, agli atti con prot. n. 31507 del 20/06/2023, ha precisare che i nuovi punti di prelievo annessi all'emissione E4, destinati al campionamento a monte dei carboni attivi, saranno a tutti gli effetti punti e postazioni ufficiali di lavoro sottoposte a quanto prescritto sul provvedimento autorizzativo nell'Allegato D ai punti 3.1.18 e 3.1.19;
 - la Società Vico S.r.l., con nota prot. n. 23/103/BL/uffamb del 06/07/2023 (agli atti con prot. n. 34999 del 07/07/2023) ha proposto la realizzazione di 2 prese campione a monte del sistema di abbattimento dei carboni attivi, atte alla misurazione del parametro idrocarburi/sostanze organiche volatili;
 - con nota agli atti con prot. n. 35007 del 07/07/2024 l'Azienda ha proposto di installare, a monte e a valle del sistema di abbattimento (carboni attivi), due prese campione atte alla misurazione del parametro idrocarburi/sostanze organiche volatili;
 - con nota prot. n. 36451 del 14/07/2023, Provincia ha preso atto di quanto richiesto con le note sopracitate n. 13423 del 13/03/2023, n. 29748 del 13/06/2023 e prot. n. 23/103/BL/uffamb del 06/07/2023., acquisita agli atti con prot. n. 35007 del 07/07/2024, ad eccezione delle richieste sulle prescrizioni autorizzative inerenti i "rifiuti prodotti" di cui all'Allegato D, pag. 18/31, punti n. 34 e 37 dell'AIA vigente (P.D. n. 2399 del 07/09/2022 e ss.mm.ii), ritenendo che quanto riportato nell'atto

autorizzativo risponda fedelmente a quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi e, pertanto, la richiesta al momento non possa accogliersi positivamente. Relativamente alla richiesta di cui al prot. n. 35007 del 07/07/2024, ritenendola assentibile se l'Azienda provvederà alla verifica dell'efficienza del sistema di abbattimento del carbone attivo (>80%), asservito all'emittente denominata E1, mediante un controllo contestuale della concentrazione a monte e a valle del parametro TVOC. Inoltre, al fine di garantire quanto disposto dall'Allegato D, par. 3.1. punto 13 P.D. n. 2399 del 07/09/2022 il gestore dovrà prevedere, considerata la eterogeneità dei rifiuti che alimentano l'impianto di lavaggio (area 51) uno studio sull'invecchiamento del carbone attivo stesso, atto a garantire la corretta efficienza di abbattimento ma, contestualmente, una riduzione della produzione di carboni esausti da smaltire come rifiuti;

- con prot. n. 23/160/BL/uffamb del 26/10/2023 (agli atti con prot. n. 57877 del 30/10/2023), la Società Vico S.r.l. ha comunicato l'ammodernamento del parco attrezzature e ha trasmesso il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche revisionato e la tabella della conclusione lavori;
- con nota prot. n. 24/35/BL/uffamb del 21/03/2024, agli atti con prot. n. 14264 del 22/03/2024, la Società Vico S.r.l. ha richiesto disponibilità di poter svolgere un tavolo tecnico per procedere a confronto finalizzato ad un univoco chiarimento relativo alle prescrizioni specifiche inerenti i "rifiuti prodotti" di cui alla vigente AIA 2399/2022 del 07/09/2022, Allegato D, pag. 18/31, punti n. 34 e 37;
- con nota prot. n. 24/34/BL/uffamb del 21/03/2024, agli atti con prot. n. 14284 del 22/03/2024, la Società Vico S.r.l. ha comunicato la necessità di procedere ad estendere al turno notturno (22:00 – 06:00) alcune lavorazioni già autorizzate con la vigente AIA 2399 del 07/09/2022 e che entro l'estate procederà con l'installazione di una seconda macchina raggi X trasmittente (in linea alla esistente), anch'essa utilizzata in orario diurno e notturno, resasi necessaria per ottimizzare il ciclo di lavorazione specifico, la redistribuzione del layout interno dello stesso fabbricato e soprattutto ottenere una migliore qualità del prodotto finito. Al completamento delle attività di avviamento del turno notturno verrà aggiornata la Valutazione di Impatto acustico conseguente (diurno e notturno);
- con nota prot. n. 24/045/BL/uffamb del 18/04/2024, agli atti con prot. n. 19242 del 19/04/2024, la Società Vico S.r.l. ha comunicato la modifica dell'estensione del perimetro dell'installazione per acquisizione di un nuovo capannone (denominato Area 13) e annessa corte esterna, oltre a linee di rotaie esistenti ed inoltre ha chiesto di poter ridurre da 7 a 4 i punti di misura relativi al monitoraggio acustico di cui all'Allegato E del P.D. n. 2399 del 07/09/2022;
- con nota prot. n. 19973 del 23/04/2024 Provincia ha trasmesso il verbale del tavolo tecnico svoltosi il 14/04/2024 alla presenza di Provincia di Savona, ARPAL, Regione Liguria e Ditta Vico S.r.l. al fine di discutere in merito ad alcuni aspetti di cui all'Allegato D (punti n. 34 e 37) dell'A.I.A. n. 2399 del 07/09/2022;
- con nota prot. n. 21874 del 06/05/2024, Provincia ha richiesto al Comune di Cairo Montenotte ed a Arpal il rilascio del nulla osta per quanto di competenza, nonché l'espressione di proprie valutazioni ed eventuali elementi ostativi a quanto proposto dal gestore con la sopra citata nota agli atti con prot. n. 19242 del 19/04/2024;
- Arpal, con nota prot. n. 0012987 del 06/05/2024, agli atti con prot. n. 22011 del 07/05/2024 ha comunicato che, in merito alla richiesta di cui sopra, non sussistono condizioni ostative da parte della scrivente Agenzia, restando inteso che, in relazione al rumore, la modifica al PMC dovrà riguardare esclusivamente l'individuazione e il numero dei punti di misura fonometrici e rimanendo pertanto in attesa della proposta di PMC modificato;
- Comune di Cairo Montenotte con nota agli atti con prot. n. 23835 del 16/05/2024 ha espresso il nulla osta all'effettuazione di attività lavorative in periodo notturno condizionato alla trasmissione di una relazione a firma di tecnico ENTECA degli esiti di monitoraggi acustici effettuati ad attività in essere;

- con nota prot. n. 24056 del 17/05/2024, Provincia ha trasmesso il nulla osta acustico condizionato rilasciato dal Comune di Cairo Montenotte;
- Arpal con nota prot. n. 0015083 del 22/05/2024 ha ribadito quanto già espresso con la precedente nota agli atti con prot. n. 22011 del 07/05/2024 rimanendo in attesa della proposta di PMC modificato da parte dell'Azienda;
- la Società Vico S.r.l. con prot. n. 24/065/BL/uffamb del 22/05/2024, agli atti con prot. n. 24847 del 23/05/2024, ha risposto alle condizioni esplicitate nel nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Cairo Montenotte;
- con nota prot. n. 24/066/BL/uffamb del 24/05/2024, agli atti con prot. n. 25325 del 27/05/2024, la Società Vico S.r.l. ha trasmesso le integrazioni concordate in sede di tavolo tecnico e ha relazionato in merito alla gestione dei rifiuti prodotti/decadenti/in ingresso;
- con nota agli atti con prot. n. 34585 del 16/07/2024, la Ditta Vico S.r.l. ha richiesto un incontro con Provincia per chiarire l'iter del procedimento.

CONSIDERATO che:

- la ditta, a seguito della presentazione dell'istanza di modifica dell'estensione del perimetro dell'installazione IPPC di cui prot. n. 19242 del 19/04/2024, è stata invitata dagli uffici provinciali, sentita Regione, ad interessare gli uffici VIA regionali;
- l'Azienda ha presentato in data 21/05/2024 la lista di controllo presso gli uffici VIA regionali i quali si sono espressi in data 25/06/2024;
- Regione Liguria ha emesso la Determina Regionale prot-2024-0921986 del 25/06/2024 di non assoggettamento alla VIA con condizioni ambientali.

VISTI altresì:

- l'avvio del procedimento prot. n. 34824 del 17/07/2024, relativo alla modifica dell'estensione dell'impianto IPPC di cui alla sopracitata nota prot. n. 19242 del 19/04/2024 e dell'aggiornamento dell'AIA vigente;
- la trasmissione da parte della Società Vico S.r.l (agli atti con prot. n. 35260 del 19/07/2024) della Relazione acustica richiesta dal Comune di Cairo Montenotte;
- le integrazioni richieste alla Ditta con l'avvio del procedimento prot. n. 34824 del 17/07/2024, trasmesse dalla Società Vico S.r.l. ed agli atti con prot. n. 35741 del 23/07/2024.
- la nota di Provincia prot. n. 35850 del 23/07/2024 con la quale sono stati forniti i chiarimenti relativi all'iter procedurale della modifica non sostanziale e richiesto alla ditta di fornire integrazioni;
- la nota di Provincia prot. n. 36433 del 25/07/2024 con la quale è stata ritrasmessa al Comune di Cairo Montenotte l'istanza di cui al Prot. Int. Vico n. 24/045/BL/uffamb del 18/04/2024;
- il nulla osta acustico in merito alla modifica non sostanziale in oggetto, trasmesso dal Comune di Cairo Montenotte ed agli atti con prot. n. 37090 del 30/07/2024 con la prescrizione già indicata da Arpal che entro 30 giorni dell'attivazione dell'Area 13 dovrà essere eseguito nel solo periodo diurno un monitoraggio presso una postazione adiacente il capannone asservito all'area stessa;
- le ulteriori integrazioni trasmesse dalla Ditta Vico S.r.l. con prot. 24-110-BL-uffamb (agli atti con prot. n. 38591 e n. 38593 del 07/08/2024) relativamente all'aggiornamento degli allegati;
- la nota di Vico S.r.l. prot. n. 24/112/BL/uffamb (agli atti con prot. n. 39787 del 14/08/2024), con la quale è stato comunicato l'aggiornamento del parco attrezzature in impianto e la necessità, nel breve, di installare in Area 12, un nuovo separatore per la selezione dei rifiuti non pericolosi, funzionante tramite RX (marca STEINERT);
- la nota integrativa di Vico S.r.l. prot. n. 24/123/BL/uffamb (agli atti con prot. n. 41733 del 28/08/2024), relativa alla dichiarazione che, ai sensi dell'art. 270 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'emissione diffusa denominata ED2bis non risulta essere tecnicamente convogliabile sulla base delle migliori tecniche disponibili in analogia a quanto autorizzato ed effettuato per l'emissione diffusa autorizzata ed esistente denominata ED2;

- la nota di Provincia prot. n. 45517 del 03/09/2024 con la quale è stato preso atto ed espresso parere sulla gestione della emissione diffusa denominata ED2bis.
- La trasmissione del parere di competenza e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) trasmesso da Arpal con nota prot. n. 0028165 del 23/09/2024 (agli atti con prot. n. 49293 del 23/09/2024).

ACCERTATO che il proponente ha provveduto a pagare le spese istruttorie il cui ammontare pari a € 2.000,00, come da ricevuta PagoPa identificativo n. PSAV00000000036X101JCZCVG4UCAC del 18/07/2024 (allegata alle integrazioni trasmesse dalla Ditta con nota agli atti con prot. n. 35741 del 23/07/2024) calcolato secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 254 del 07/12/2021 e dalla Delibera di Giunta della Regione Liguria n. 953 del 15/11/2019.

CONSIDERATO che:

- la ditta proponente, alla data odierna attua un sistema di gestione integrato ambientale certificato ISO 14001;
- il 25% delle spese istruttorie deve essere destinato ad ARPAL per l'attività svolta con particolare riguardo alla redazione del PMC;
- la somma da destinare ad ARPAL ammonta dunque a € 500,00;
- che la nuova Area 13, oggetto della modifica non sostanziale di cui al prot. n. 24/045/BL/uffamb del 18/04/2024, possa rientrare nel concetto di attività accessoria, tecnicamente connessa alla attività IPPC, come esplicitato al punto 2 della Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 prot. n. 0022295.

RITENUTO:

- di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte, tutti gli elementi utili risultanti adeguatamente circostanziati e motivati per la formulazione del presente atto;
- necessario, ai sensi dell'art. 29 nonies c.1, procedere con l'emissione del provvedimento di aggiornamento del P.D. n. 2399 del 07/09/2022, nonché di approvazione delle modifiche proposte con l'istanza di che trattasi prot. n. 24/045/BL/uffamb del 18/04/2024 pervenuta agli atti con prot. n. 19242 del 19/04/2024;
- opportuno emettere un nuovo provvedimento che aggiorni integralmente il precedente provvedimento P.D. n. 2399 del 07/09/2022.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le modifiche proposte dalla Società Vico S.r.l. con sede legale in Corso Stalingrado n. 50, Cairo Montenotte (SV), p. IVA 00929370096 relativamente al complesso IPPC sito in Corso Stalingrado n. 50, nel Comune di Cairo Montenotte (SV), con istanza prot. n. 24/045/BL/uffamb del 18/04/2024 pervenuta agli atti con prot. n. 19242 del 19/04/2024;

2. **DI AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29 nonies c.1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Provvedimento Dirigenziale n. 2399 del 07/09/2022 di Autorizzazione Integrata Ambientale, **sostituendo gli Allegati A, B, C, D, E e l'Appendice 1**, parti integranti e sostanziali del Provvedimento Dirigenziale n. 2399 del 07/09/2022 di Autorizzazione Integrata Ambientale, **con i seguenti Allegati**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

Allegato A – Rev.01 Sezione informativa

Allegato B – Rev.01 Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto

- Allegato C – Rev.01 Sezione emissioni
 Allegato D – Rev.01 Piano di adeguamento e prescrizioni
 Allegato E – Rev.01 Piano di Monitoraggio e Controllo
 Appendice 1 - Rev.01 Elenco rifiuti autorizzati

3. **DI STABILIRE** che l'importo da riconoscere ad ARPAL da parte della A.C., pari al 25% delle spese istruttorie pagate dal proponente, ammonta ad euro 500,00.

DISPONE

- a) la pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio on line della Provincia per 15 giorni consecutivi;
 b) di notificare, tramite P.E.C., il presente atto alla ditta Vico S.r.l., sede legale in Comune di Cairo Montenotte (SV), Corso Stalingrado, 50
 c) di trasmettere, tramite P.E.C., il presente atto ai seguenti soggetti:
- Regione Liguria – Direzione Generale Ambiente – Settore Gestione integrata dei rifiuti
 - Comune di Cairo Montenotte
 - ARPAL – Settore AIA e Grandi Rischi
 - ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione
 - CIRA S.r.l.
 - VVFF

DA ATTO che:

- a) la presente autorizzazione, comprensiva degli allegati, ivi compresa la appendice, che ne fanno parte integrante e sostanziale, aggiorna integralmente l'AIA rilasciata con provvedimento n. 2399 del 07/09/2022;
 b) gli allegati e l'appendice, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione, sono:
- Allegato A – Rev.01 Sezione informativa
 Allegato B – Rev.01 Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto
 Allegato C – Rev.01 Sezione emissioni
 Allegato D – Rev.01 Piano di adeguamento e prescrizioni
 Allegato E – Rev.01 Piano di Monitoraggio e Controllo
 Appendice 1 – Rev.01 Elenco rifiuti autorizzati
- c) la validità della presente autorizzazione rimane invariata rispetto a quanto indicato nel Provvedimento Dirigenziale n. 2399 del 07/09/2022 di durata pari a 12 anni in quanto l'azienda è dotata di un sistema di gestione ambientale ISO 14001;
 d) la validità del presente provvedimento è subordinata e vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli allegati sopra elencati;
 e) l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce:
- i. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/2006, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
 - ii. l'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
 - iii. l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Regolamento Regionale n. 4/2009;

- iv. l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- v. la comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (fermo restando la possibilità dell'azienda di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V);
- f) la validità del presente provvedimento è altresì subordinato alle seguenti condizioni:
 - i. il Gestore dell'impianto IPPC sarà tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs 152/2006; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiornerà l'AIA ovvero se riterrà le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto lo comunicherà entro 60 giorni al gestore, il quale, sarà tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore potrà procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
 - ii. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne daranno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - iii. il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere soggetto a riesame qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, il gestore sarà tenuto a presentare istanza di riesame, pena la decadenza dell'AIA, nel caso di cui al comma 3 lettera b) del medesimo articolo; fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continuerà l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
 - g) il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente provvedimento comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo dello stesso decreto;
 - h) il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Ing. Daniele Lisena;
 - i) il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
 - j) il presente Atto non esime il gestore dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento;
 - k) contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Il Dirigente
Vacca Chiara